

² I soggetti obbligati alla *compilazione e conservazione* dei Registri sono individuati - attraverso un rinvio che l'art. 190 fa alle norme di cui all'art. 189 del TUA - in:

- i. chiunque effettua a titolo professionale attività di *raccolta e trasporto* di rifiuti;
- ii. i *commercianti* e gli *intermediari* di rifiuti senza detenzione;
- iii. le imprese e gli enti che effettuano operazioni di *recupero* e di *smaltimento* di rifiuti;
- iv. i Consorzi istituiti per il *recupero* ed il *riciclaggio* di particolari tipologie di rifiuti;
- v. nonché le *imprese* e gli *enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi*;
- vi. e le *imprese* e gli *enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi* di cui all'articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g) [ossia esitanti da attività industriali, artigianali e di potabilizzazione delle acque).